

Bruxelles, 5 dicembre 2018
(OR. en)

XT 21101/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0427 (NLE)**

BXT 119

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 834 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 834 final.

All.: COM(2018) 834 final



Bruxelles, 5.12.2018
COM(2018) 834 final

2018/0427 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. Conformemente all'articolo 50 TUE, l'Unione negozia con lo Stato che recede un accordo volto a definire le modalità del recesso ("accordo di recesso"), tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo di recesso deve essere concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo.

A seguito della notifica il Consiglio europeo (Articolo 50) ha adottato orientamenti in data 29 aprile 2017 alla luce dei quali il 22 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo con il Regno Unito sulle modalità del suo recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, e ha adottato le relative direttive di negoziato. Il 15 dicembre 2017 il Consiglio europeo ha adottato orientamenti che integrano quelli del 29 aprile 2017 e che definiscono i principi e le condizioni delle eventuali modalità transitorie, dopo di che il Consiglio in data 29 gennaio 2018 ha adottato direttive di negoziato supplementari .

I negoziati si sono svolti alla luce dei citati orientamenti del Consiglio europeo e in linea con le direttive di negoziato impartite dal Consiglio, e tenendo in debita considerazione le risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2017, del 3 ottobre 2017, del 13 dicembre 2017 e del 14 marzo 2018.

I negoziati sono stati portati a termine e siglati a livello di capi negoziatori il 14 novembre 2018.

Sarà possibile concludere un accordo sulle future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito soltanto quando il Regno Unito sarà diventato un paese terzo. L'articolo 50 TUE esige però che l'accordo volto a definire le modalità del recesso tenga conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. Un'intesa globale con il Regno Unito sul quadro delle future relazioni è stata messa a punto durante i negoziati ai sensi dell'articolo 50, con la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito approvata dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018¹.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo di recesso rispetta pienamente i trattati e preserva l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Promuove i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantisce la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni. In particolare l'articolo 4 dell'accordo di recesso stabilisce i metodi e i principi relativi agli effetti

¹ <https://www.consilium.europa.eu/media/37100/20181121-cover-political-declaration.pdf>

giuridici, all'attuazione e all'applicazione dell'accordo, in virtù dei quali le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dall'accordo di recesso producono nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri.

- **Diritti fondamentali**

Ai sensi dell'articolo 6 TUE, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Inoltre i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Tali diritti, libertà e principi si mantengono inalterati e continuano a godere di piena tutela nell'Unione dopo il recesso del Regno Unito. L'accordo di recesso garantisce per giunta che ogni qualvolta sia fatto riferimento a disposizioni o concetti di diritto dell'Unione questi siano interpretati e applicati secondo i metodi e i principi generali di interpretazione applicabili all'interno dell'Unione, compresa l'interpretazione coerente con la Carta dei diritti fondamentali. Ciò vale soprattutto per la parte dell'accordo relativa ai diritti dei cittadini, che si basa ampiamente sul diritto dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea. Di conseguenza l'articolo 50 TUE costituisce la base giuridica per la conclusione di un accordo di recesso. Si ricorda che, a norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 TUE si applica anche alla Comunità europea dell'energia atomica.

In conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE l'accordo di recesso deve essere concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo

- **Proporzionalità**

L'accordo di recesso risolve tutti gli aspetti della separazione e stabilisce chiaramente i termini e le condizioni della transizione e la relativa durata. In tal modo l'accordo di recesso è adeguato e proporzionato all'obiettivo di garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE le modalità del recesso devono essere stabilite in un accordo tra lo Stato che recede e l'Unione; l'accordo è concluso con decisione del Consiglio.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Poiché l'accordo di recesso dispone che l'Unione e il Regno Unito rispettino entrambi gli obblighi finanziari derivanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione, l'unica incidenza di bilancio dell'accordo di recesso per l'Unione è data dall'istituzione del comitato misto, composto di rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. Il comitato misto avrà il compito, tra altri, di sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso. Il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti almeno una volta l'anno. Potrebbero inoltre esservi costi connessi all'eventuale avvio di una procedura di arbitrato nel quadro del meccanismo di risoluzione delle controversie predisposto dall'accordo. In caso di proroga del periodo di transizione il Regno Unito verserà un contributo al bilancio dell'Unione per tale nuovo periodo, che sarà iscritto come entrata generale. La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta apporta ulteriori dettagli sulla stima della sua incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La parte sesta, titolo II, dell'accordo di recesso istituisce un comitato misto che procederà all'esame permanente dell'attuazione e dell'applicazione del medesimo accordo. Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione e da rappresentanti del Regno Unito, si riunirà almeno una volta l'anno e avrà il compito di sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo, decidere in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintendere ai loro lavori, e adottare le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti espressamente. Il comitato misto potrà adottare decisioni e formulare raccomandazioni soltanto di comune accordo tra l'Unione e il Regno Unito. In nessun modo potrà limitare il processo decisionale a livello dell'Unione. L'Unione e il Regno Unito possono decidere, in sede di comitato misto, di modificare alcuni aspetti dell'accordo soltanto nei casi ivi previsti espressamente. Quando le parti approvano una decisione in tal senso, questa deve essere soggetta all'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti interni applicabili.

Sono posti sotto il controllo del comitato misto i comitati specializzati seguenti (un sottocomitato per ciascuna parte principale dell'accordo di recesso):

- (a) comitato dei diritti dei cittadini;
- (b) comitato delle altre disposizioni relative alla separazione;
- (c) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;
- (d) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro;
- (e) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Gibilterra; e
- (f) comitato delle disposizioni finanziarie.

La proposta riserva altresì un ruolo al comitato misto nella risoluzione delle controversie, che disciplina nella sua parte sesta, titolo III.

Attuazione e applicazione nell'Unione dell'accordo di recesso

A norma dell'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. L'accordo di recesso dovrà applicarsi e attuarsi nell'Unione nel pieno rispetto della ripartizione dei compiti tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tra le varie istituzioni dell'Unione, dall'altro. Spetterà pertanto prevalentemente alla Commissione, in virtù dei compiti assegnatili dall'articolo 17, paragrafo 1, TUE, agire a nome dell'Unione e dell'Euratom. In certi casi, in linea con la funzione di definizione delle politiche attribuita al Consiglio dall'articolo 16, paragrafo 1, TUE, sarà invece il Consiglio ad agire a nome dell'Unione e dell'Euratom.

Ad esempio, quando l'accordo dice che l'Unione deve trasmettere al Regno Unito **informazioni o notifiche** particolari, in linea di massima il compito dovrebbe spettare alla Commissione a nome dell'Unione, se necessario sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri o da altre istituzioni, organi o organismi competenti dell'Unione. Quanto precede vale in particolare per le seguenti disposizioni dell'accordo:

- (a) articolo 18, paragrafo 1, lettera c): l'Unione notifica i problemi tecnici che impediscono allo Stato ospitante di registrare la domanda o di rilasciare la ricevuta di cui alla lettera b) dello stesso articolo;
- (b) articolo 33, paragrafo 2: l'Unione notifica la data di entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo;
- (c) articolo 36, paragrafo 1: l'Unione informa il Regno Unito dell'avvenuta adozione di nuovi atti o atti modificativi in materia di sicurezza sociale;
- (d) articolo 36, paragrafo 4: l'Unione informa il Regno Unito, in sede di comitato misto, delle proposte di adeguamento del pertinente allegato dell'accordo per tener conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- (e) articolo 55, paragrafo 3: l'Unione trasmette al Regno Unito le informazioni necessarie per la registrazione o la concessione nel Regno Unito dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 54, paragrafo 1 o 2;
- (f) articolo 96, paragrafo 6: l'Unione comunica al Regno Unito, su sua richiesta, le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 7 del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, e per irrogare sanzioni a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1005/2009;
- (g) articolo 102: l'Unione comunica al Regno Unito quando i propri locali, edifici, beni e averi non sono più in uso o sono stati rimossi dal Regno Unito;
- (h) articolo 103: l'Unione comunica al Regno Unito la rimozione di uno o più dei propri archivi dal Regno Unito;

- (i) articolo 116, paragrafo 3: l'Unione notifica alle autorità lo status di coloro per i quali ciò sia rilevante ai fini del loro diritto a un privilegio o un'immunità ai sensi di quel titolo;
- (j) articolo 119: l'Unione notifica al Regno Unito la data dell'avvenuto trasferimento delle agenzie;
- (k) articolo 127, paragrafo 7, lettera b): l'Unione notifica al Regno Unito quando, durante il periodo di transizione, questo non è considerato Stato membro ai fini della partecipazione a uno scambio d'informazioni, a una procedura o a un programma che continua a essere attuato o che inizia dopo la fine del periodo di transizione, qualora tale partecipazione dia accesso a informazioni sensibili relative alla sicurezza di cui solo gli Stati membri possono essere a conoscenza;
- (l) articolo 134: l'Unione fornisce informazioni alle entità incaricate comunicate dal Regno Unito;
- (m) articolo 140, paragrafi 2 e 3: l'Unione comunica al Regno Unito l'importo degli impegni che restano da liquidare di cui agli stessi paragrafi;
- (n) articolo 142, paragrafi 3, 4 e 5: l'Unione comunica al Regno Unito le passività in essere alla fine del 2020 di cui agli stessi paragrafi;
- (o) articolo 143, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 2, 3 e 4: l'Unione comunica al Regno Unito le relazioni e le informazioni sulle passività finanziarie potenziali relative a prestiti erogati per assistenza finanziaria, FEIS, EFSD e mandato per i prestiti esterni di cui agli stessi paragrafi;
- (p) articolo 144, paragrafo 1: l'Unione fornisce al Regno Unito le informazioni sugli strumenti finanziari in regime di esecuzione diretta o indiretta finanziati dai programmi del QFP 2014-2020 o dalle precedenti prospettive finanziarie;
- (q) articolo 147, paragrafo 2: l'Unione comunica al Regno Unito informazioni sulle passività potenziali relative ad azioni legali;
- (r) articolo 148, paragrafo 2: l'Unione comunica al Regno Unito informazioni sui pagamenti dopo il 2020;
- (s) articolo 159, paragrafo 2: l'Unione comunica annualmente informazioni al comitato specializzato dei diritti dei cittadini;
- (t) articolo 185: informazione del Regno Unito, per conto dell'Unione, in relazione a uno Stato membro che ha dichiarato che, in conformità di quell'articolo, durante il periodo di transizione, rifiuterà di consegnare i propri cittadini in forza della decisione quadro 2002/584/GAI.

In alcuni casi l'accordo di recesso affida a altra istituzione o organo dell'Unione il compito di trasmettere le informazioni, ad esempio:

- (a) articolo 149: spetta alla Banca centrale europea rimborsare il capitale versato; oppure

- (b) articolo 150, paragrafo 4: spetta alla Banca europea per gli investimenti rimborsare il capitale versato.

Quando l'accordo dice che l'Unione può invitare il Regno Unito in via eccezionale, durante il periodo di transizione, a certe riunioni dei comitati o dei gruppi di esperti oppure a riunioni di organi e organismi dell'Unione (ad es. articolo 128, paragrafo 5, dell'accordo), o ancora a consultazioni e negoziati internazionali (ad es. articolo 129, paragrafo 2, lettera b), e articolo 130, paragrafo 3, dell'accordo), in linea di massima dovrebbe spettare alla Commissione estendere tali **inviti** a nome dell'Unione. Quando invece a organizzare la riunione sono organi o organismi dell'Unione, spetterà a loro estendere gli opportuni inviti. Resta di fatto che tali inviti dovranno soggiacere alle condizioni stabilite dall'accordo. La Commissione intende formulare degli orientamenti al riguardo, in modo da garantire un'applicazione coerente di tali disposizioni.

Quando l'accordo dice che l'Unione deve o può consultare il Regno Unito durante il periodo di transizione, anche in questi casi spetta alla Commissione svolgere la consultazione a nome dell'Unione. Ciò vale in particolare per le seguenti disposizioni dell'accordo:

- (a) articolo 128, paragrafo 7: l'Unione deve consultare il Regno Unito su progetti di atti dell'Unione che precisano autorità, procedure, documenti specifici degli Stati membri, o vi si riferiscono direttamente;
- (b) articolo 129, paragrafo 5: il Regno Unito può essere consultato conformemente allo stesso paragrafo;
- (c) articolo 130, paragrafo 1: l'Unione deve consultare il Regno Unito in relazione alle possibilità di pesca nelle acque territoriali e fuori delle acque territoriali dell'Unione conformemente allo stesso paragrafo;
- (d) articolo 130, paragrafo 2: l'Unione deve offrire al Regno Unito l'opportunità di formulare osservazioni conformemente allo stesso paragrafo.

Spetterà altresì alla Commissione concordare con il Regno Unito **modalità amministrative** come quelle di cui all'articolo 134 (modalità amministrative concordate tra i revisori dell'Unione e il Regno Unito per agevolare il processo di revisione delle disposizioni finanziarie) o all'articolo 12 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (modalità amministrative necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni del protocollo sugli aiuti di Stato).

La Commissione agirà inoltre a nome dell'Unione in tutte le fasi della procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte sesta, titolo III, dell'accordo.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il progetto di testo di accordo di recesso proposto dalla Commissione consta di 185 articoli strutturati in sei parti (ulteriormente divise in titoli e capitoli), tre protocolli e nove allegati.

La **parte prima** (Disposizioni comuni) contiene le disposizioni comuni dell'accordo di recesso ("accordo"), comprese le definizioni, l'ambito di applicazione territoriale, i metodi e i principi relativi agli effetti giuridici, all'attuazione e all'applicazione dell'accordo.

La **parte seconda** (Diritti dei cittadini) stabilisce le disposizioni volte a salvaguardare lo status e i diritti conferiti dal diritto dell'Unione ai cittadini dell'Unione e del Regno Unito e ai loro familiari interessati dal recesso del Regno Unito. La parte seconda comprende quattro titoli: titolo I (Disposizioni generali), titolo II (Diritti e obblighi), titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) e titolo IV (Altre disposizioni).

La **parte terza** (Disposizioni relative alla separazione) disciplina le altre questioni relative allo svincolamento del Regno Unito dall'Unione. Comprende 13 titoli: titolo I (Merci immesse sul mercato), titolo II (Questioni pendenti in materia doganale), titolo III (Questioni pendenti in materia di imposta sul valore aggiunto e accise), titolo IV (Proprietà intellettuale), titolo V (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in corso), titolo VI (Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale), titolo VII (Informazioni e dati trattato od ottenuti prima della fine del periodo di transizione o sulla base del presente accordo), titolo VIII (Appalti pubblici e procedure analoghe in corso), titolo IX (Questioni riguardanti l'Euratom), titolo X (Procedure giudiziarie e amministrative dell'Unione), titolo XI (Procedure di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il Regno Unito), titolo XII (Privilegi e immunità) e titolo XIII (Altre questioni relative al funzionamento delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione).

La **parte quarta** (Transizione) definisce un periodo di transizione durante il quale si applicherà al Regno Unito l'intero *acquis* dell'Unione, con alcune eccezioni. Durante il periodo di transizione il Regno Unito non sarà più rappresentato presso le istituzioni dell'Unione, né parteciperà a nessuna fase del processo decisionale dell'Unione. Inoltre la parte quarta stabilisce le disposizioni transitorie applicabili al Regno Unito per quanto riguarda gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, o dagli Stati membri a nome dell'Unione, o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente. Conformemente all'articolo 129 il Regno Unito sarà vincolato dagli obblighi derivanti da tali accordi. L'articolo 130 prevede un meccanismo di consultazione per la fissazione delle possibilità di pesca del Regno Unito durante il periodo di transizione. L'articolo 131 garantirà che siano preservati i poteri di tutte le istituzioni dell'Unione nei confronti del Regno Unito, compresa la giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'articolo 132 prevede la possibilità di adottare una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo massimo fino a uno o due anni.

La **parte quinta** (Disposizioni finanziarie) stabilisce norme dettagliate sulla liquidazione finanziaria e sulle relative componenti, norme per il calcolo del valore della liquidazione finanziaria e le modalità di pagamento. Sono altresì previste modalità per garantire la continuità della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP) fino alla loro chiusura.

La **parte sesta** (Disposizioni istituzionali e finali) stabilisce le norme per la coerenza d'interpretazione e applicazione dell'accordo e istituisce un comitato misto e un meccanismo di risoluzione delle controversie. Vi figurano anche una sorta di "obbligo di mezzi" in capo alle parti che dovranno adoperarsi per trovare un accordo sulle loro relazioni future prima della fine del periodo di transizione, e le disposizioni sull'entrata in vigore dell'accordo.

Il **protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord** e i suoi 10 allegati contengono le disposizioni necessarie per una soluzione di salvaguardia (il cosiddetto "backstop") che eviti una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord. Il protocollo si applicherà salvo e fintanto che non sia sostituito, in tutto o in parte, da un accordo successivo. È istituito un territorio doganale unico tra l'Unione e il Regno Unito che eviterà di dover applicare tariffe, contingenti e controlli

sulla base delle regole di origine tra l'Unione e il Regno Unito. È prevista una serie di misure per garantire condizioni di parità tra l'Unione e il Regno Unito ed è stabilito che continuerà ad applicarsi all'Irlanda del Nord il codice doganale dell'Unione, in particolare le norme sull'immissione di prodotti in libera pratica nel territorio dell'Unione, in modo da garantire che le imprese dell'Irlanda del Nord non subiscano restrizioni all'immissione dei prodotti sul mercato unico dell'Unione. Il protocollo prevede inoltre che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord resti allineato a un novero preciso di norme connesse al mercato unico dell'Unione, indispensabili per evitare una frontiera fisica: legislazione sulle merci, norme sanitarie e fitosanitarie ("norme SPS"), norme sulla produzione agricola, sull'IVA e sulle accise e norme in materia di aiuti di Stato. Altre disposizioni permettono di mantenere nell'isola di Irlanda il mercato unico dell'energia elettrica. A norma del protocollo continueranno ad applicarsi la zona di libero spostamento tra l'Irlanda e il Regno Unito e i diritti e privilegi associati ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei cittadini dell'Unione. È preservata nelle modalità stabilite dal protocollo la continuità della cooperazione nord-sud, nei settori dell'ambiente, della salute, dell'agricoltura, dei trasporti, dell'istruzione e del turismo, nonché dell'energia, delle telecomunicazioni, della radiodiffusione, della pesca nelle acque interne, della giustizia e sicurezza, dell'istruzione superiore e dello sport.

L'accordo di recesso include anche un **protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro** ("protocollo sulle zone di sovranità"). Posto che le relazioni tra l'Unione e le zone di sovranità a Cipro devono essere definite nel quadro dell'appartenenza della Repubblica di Cipro all'Unione, il protocollo sulle zone di sovranità dovrebbe stabilire modalità opportune per conseguire, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, gli obiettivi del regime definito nel protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione della Repubblica di Cipro. Come sottolinea la dichiarazione congiunta del 19 giugno 2018, l'Unione e il Regno Unito si sono entrambi impegnati a definire modalità opportune per le zone di sovranità, in particolare allo scopo di tutelare gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dal trattato istitutivo. L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto i termini di un protocollo che darà attuazione a tale impegno e che è allegato all'accordo di recesso. Obiettivo del protocollo è garantire nelle zone stabilite nel protocollo n. 3 dell'atto di adesione di Cipro che il diritto dell'Unione continui ad applicarsi alle zone di sovranità senza distorsione o perdita di diritti, in particolare per i circa 11 000 civili ciprioti che vi vivono e lavorano. Ciò vale per una serie di ambiti di intervento quali la fiscalità, le merci, l'agricoltura, la pesca e le norme veterinarie e fitosanitarie. Il protocollo conferisce alla Repubblica di Cipro la responsabilità di attuare ed eseguire il diritto dell'Unione in relazione alla maggioranza di tali ambiti, salvo le questioni militari e di sicurezza.

L'accordo di recesso include infine un **protocollo su Gibilterra** che riguarda le questioni specifiche sollevate dal recesso del Regno Unito dall'Unione nei confronti di Gibilterra. Gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 stabiliscono che "nessun accordo tra l'UE e il Regno Unito potrà essere applicato al territorio di Gibilterra senza accordo tra il Regno di Spagna e il Regno Unito". Il concetto è stato ribadito nelle direttive di negoziato supplementari del Consiglio del 29 gennaio 2018 e negli orientamenti del Consiglio europeo del 14 marzo 2018. Nelle dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018, figura la seguente dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione: "Una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'Unione, Gibilterra non rientrerà nel campo di applicazione territoriale degli accordi che saranno conclusi fra l'Unione e il Regno Unito. Ciò non preclude tuttavia la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra. Fatte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto

dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna." Nello stesso contesto il Consiglio europeo e la Commissione hanno formulato una dichiarazione interpretativa sull'articolo 184 dell'accordo di recesso e sul campo di applicazione territoriale dei futuri accordi.

Si sono ormai conclusi i negoziati bilaterali tra Spagna e Regno Unito e il protocollo relativo agli accordi bilaterali raggiunti è allegato all'accordo di recesso. Il protocollo costituisce un pacchetto unico con i memorandum d'intesa conclusi tra la Spagna e il Regno Unito in relazione a Gibilterra. Sono contemplati la cooperazione bilaterale sui diritti dei cittadini, sul tabacco e altri prodotti e sull'ambiente, la cooperazione di polizia e doganale e un accordo bilaterale sulla fiscalità e sulla tutela degli interessi finanziari. Con riguardo ai diritti dei cittadini il protocollo getta le basi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti ai fini dell'attuazione del recesso per coloro che vivono nella zona di Gibilterra, in particolare i lavoratori frontalieri. Riguardo alla normativa sui trasporti aerei, in caso di accordo tra Spagna e Regno Unito sull'uso dell'aeroporto di Gibilterra il protocollo prevede che il diritto dell'Unione precedentemente non applicabile a Gibilterra possa applicarsi durante il periodo di transizione. Sul fronte della fiscalità e della tutela degli interessi finanziari il protocollo getta le basi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti, volta a conseguire la piena trasparenza in materia fiscale e di lotta alla frode, al contrabbando e al riciclaggio. Il Regno Unito si impegna inoltre a far rispettare a Gibilterra le pertinenti norme internazionali. Riguardo al tabacco il Regno Unito si impegna a ratificare alcune convenzioni nei confronti di Gibilterra e a che sia in vigore entro il 30 giugno 2020 un sistema di tracciabilità e di misure di sicurezza per i prodotti del tabacco. Per gli alcolici e la benzina il Regno Unito s'impegna ad assicurare che sia in vigore a Gibilterra un sistema fiscale inteso a prevenire le frodi. Per la tutela dell'ambiente, la pesca e la cooperazione di polizia e doganale il protocollo getta le basi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. È inoltre istituito un comitato specializzato incaricato di vigilare sull'applicazione del protocollo.

L'accordo comprende anche i seguenti allegati:

- Allegato I - Coordinamento in materia di sicurezza sociale
- Allegato II - Disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 41, paragrafo 4
- Allegato III - Termini per le situazioni o per i regimi doganali di cui all'articolo 49, paragrafo 1
- Allegato IV - Elenco delle reti, dei sistemi di informazione e delle banche dati di cui agli articoli 50, 53, 99 e 100
- Allegato V - Euratom
- Allegato VI - Elenco delle procedure di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 98
- Allegato VII - Elenco degli atti/delle disposizioni di cui all'articolo 128, paragrafo 6
- Allegato VIII - Regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati
- Allegato IX - Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie

L'accordo entrerà in vigore il 30 marzo 2019.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE, Euratom) ... del Consiglio, in data è stato firmato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo").
- (2) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica.
- (3) È opportuno che i riferimenti all'Unione nella presente decisione si intendano fatti anche alla Comunità europea dell'energia atomica.
- (4) Alla data di entrata in vigore dell'accordo scadono automaticamente, per effetto del recesso, i mandati di tutti i membri delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nominati, designati o eletti in virtù dell'adesione del Regno Unito all'Unione.
- (5) È opportuno definire le modalità di rappresentanza dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo. Poiché l'accordo conferisce al comitato misto il potere di adottare atti aventi effetti giuridici, ivi comprese le modifiche di elementi non essenziali dell'accordo stesso, le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- (6) Nei casi in cui la posizione dell'Unione da adottare in sede di comitato misto riguardi la proroga del periodo di transizione o il riesame del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il Consiglio agirà secondo gli orientamenti del Consiglio europeo. L'eventuale decisione di prorogare il periodo di transizione terrà conto del rispetto degli obblighi previsti dall'accordo, compresi i suoi protocolli.
- (7) Ogni qualvolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi alle disposizioni dell'accordo, tale azione deve essere intrapresa conformemente alle disposizioni dei trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione trasmettere al Regno Unito le informazioni o le notifiche previste dall'accordo, salvo che l'accordo rimandi ad altre istituzioni, organi e organismi specifici dell'Unione, consultare il Regno Unito su questioni specifiche, invitare i rappresentanti del Regno Unito, nell'ambito della delegazione dell'Unione, a riunioni internazionali di consultazione o negoziazione, oppure rappresentare l'Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia avviata la procedura di arbitrato di cui all'articolo 170 dell'accordo. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dovrebbe informare il Consiglio dell'avvio di siffatta procedura. Per lo stesso motivo dovrebbe spettare alla Commissione concordare con il Regno Unito le modalità amministrative quali quelle di cui all'articolo 134 dell'accordo.
- (8) Nella dichiarazione a verbale della sessione del Consiglio del 29 gennaio 2018 la Commissione ha affermato che pubblicherà, previa consultazione del Consiglio, un documento di orientamento su un'applicazione coerente dell'articolo 128, paragrafo 5, dell'accordo
- (9) A norma dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione. È necessario stabilire le condizioni e la procedura che presidono a dette autorizzazioni. Dato il valore politico che rivestono tali decisioni di autorizzazione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottarle mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione.
- (10) L'accordo tratta, in protocolli separati, le situazioni molto specifiche dell'Irlanda/Irlanda del Nord, delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e di Gibilterra. Data l'eventualità che Irlanda, Repubblica di Cipro e Regno di Spagna debbano rispettivamente concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in quanto necessario per il corretto funzionamento delle disposizioni contenute in detti protocolli specifici, è necessario stabilire le condizioni e la procedura che autorizzano lo Stato membro in questione a negoziare e concludere tali accordi bilaterali negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione. Dato il valore politico che rivestono tali decisioni di autorizzazione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottarle mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione.
- (11) L'articolo 18, paragrafi 1 e 4, dell'accordo dispone l'obbligo in capo allo Stato membro ospitante di rilasciare ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e alle altre persone che rientrano nell'ambito di applicazione della parte seconda, titolo II, dell'accordo, un documento che ne attesti lo status di soggiorno ai sensi dell'accordo. L'articolo 26 dell'accordo dispone l'obbligo in capo allo Stato membro sede di lavoro di rilasciare ai

cittadini del Regno Unito che godono dei diritti in quanto lavoratori frontalieri ai sensi dell'accordo un documento che ne attesti lo status di lavoratore frontaliere ai sensi dell'accordo. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tali disposizioni nell'Unione in modo da agevolare il riconoscimento di detti documenti, in particolare da parte delle autorità di controllo delle frontiere, e prevenirne la falsificazione e contraffazione con elementi di sicurezza di alto livello, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le permettano di stabilire il periodo di validità e il formato, comprese le specifiche tecniche, così come la dicitura comune che dovrebbero riportare i documenti rilasciati in conformità degli articoli 18 e 26 dell'accordo, indicante che sono stati rilasciati a norma dell'accordo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio². A tal fine la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio³. Se necessario potrebbero essere poste a tutela di detti atti di esecuzione tutte le misure opportune per prevenire il rischio di contraffazione e falsificazione. In tal caso queste dovrebbero essere rese disponibili soltanto agli organi competenti per la stampa designati dagli Stati membri, e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. Tali atti di esecuzione non dovrebbero pregiudicare le eventuali intese speciali che l'Irlanda può concludere con il Regno Unito in virtù dell'accordo, in relazione alla circolazione delle persone nella zona di libero spostamento.

- (12) L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13 dell'allegato 3 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord stabiliscono che l'Unione redige, rispettivamente, il facsimile del certificato di circolazione delle merci A. UK. e le note esplicative, e il facsimile dell'etichetta apposta alle spedizioni postali di cui al citato articolo 13. Tali facsimili sono necessari in quanto predispongono il documento giustificativo comprovante che la merce rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. È quindi opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le permettano di stabilire il formato di detti facsimili e note esplicative, comprese le specifiche tecniche. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (13) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il Regno Unito non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio che riguardano la presente decisione,

² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

³ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo") è approvato a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica.

I riferimenti all'Unione nella presente decisione si intendono fatti anche alla Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 2

1. La Commissione rappresenta l'Unione in sede di comitato misto, dei comitati specializzati di cui agli articoli 164 e 165 dell'accordo e di eventuali altri comitati specializzati istituiti ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera b).
2. L'Irlanda, la Repubblica di Cipro e il Regno di Spagna possono rispettivamente chiedere che il rappresentante della Commissione sia accompagnato:
 - (a) da un rappresentante dell'Irlanda nelle riunioni del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;
 - (b) da un rappresentante della Repubblica di Cipro nelle riunioni del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro;
 - (c) da un rappresentante del Regno di Spagna nelle riunioni del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Gibilterra.
3. La Commissione provvede affinché il Consiglio sia informato del calendario e dell'ordine del giorno delle riunioni di cui all'articolo 164, paragrafo 2, all'articolo 165, paragrafi 2 e 4, e all'allegato VIII con anticipo sufficiente da consentire le necessarie informazione e consultazione e il necessario processo decisionale del Consiglio. Il Consiglio è altresì informato dell'esito delle riunioni del comitato misto.
4. Nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e applicazione dell'accordo, in particolare della parte seconda.

Articolo 3

1. Il Consiglio può autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entra in vigore o diviene applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Tale autorizzazione può essere concessa solo alle seguenti condizioni:
 - (a) il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che l'accordo internazionale entri in vigore o si applichi già durante il periodo di transizione;

- (b) l'accordo internazionale è compatibile con il diritto dell'Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo e agli obblighi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo; e
 - (c) l'entrata in vigore o l'applicazione durante il periodo di transizione dell'accordo internazionale non rischia di compromettere un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nell'ambito interessato né lede altrimenti gli interessi dell'Unione.
2. L'autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 può essere subordinata all'inserimento di una disposizione nell'accordo internazionale, o alla sua soppressione, oppure alla sospensione dell'applicazione di una disposizione di detto accordo, ove necessario per garantire la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1.
 3. Il Regno Unito notifica alla Commissione l'intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entra in vigore o diviene applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione. La Commissione informa prontamente il Consiglio della notifica con cui il Regno Unito comunica l'intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dall'accordo internazionale in questione.
 4. Il Consiglio adotta le decisioni di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione. La proposta della Commissione include una valutazione quanto al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. Se le informazioni trasmesse dal Regno Unito non sono sufficienti per la valutazione, la Commissione può chiedere informazioni complementari.
 5. Il Consiglio informa il Parlamento europeo della decisione adottata a norma del paragrafo 1.

Articolo 4

1. Su rispettiva richiesta, debitamente motivata, dell'Irlanda, della Repubblica di Cipro o del Regno di Spagna, il Consiglio può autorizzare detti Stati membri a negoziare accordi bilaterali con il Regno Unito negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione. Tale autorizzazione può essere concessa solo alle seguenti condizioni:
 - (a) lo Stato membro interessato ha inviato informazioni da cui risulta che l'accordo in questione è necessario per il corretto funzionamento delle modalità fissate rispettivamente dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, dal protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro e dal protocollo su Gibilterra, e rispetta i principi e gli obiettivi dell'accordo;
 - (b) dalle informazioni inviate dallo Stato membro interessato risulta che l'accordo previsto è compatibile con il diritto dell'Unione; e
 - (c) l'accordo previsto non rischia di compromettere un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nell'ambito interessato né lede altrimenti gli interessi dell'Unione.
2. L'autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 può essere subordinata all'inserimento di una disposizione nell'accordo internazionale, o alla sua

soppressione, oppure alla sospensione dell'applicazione di una disposizione di detto accordo, ove necessario per garantire la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati con il Regno Unito. La Commissione ne informa prontamente il Consiglio. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1.
4. Lo Stato membro interessato invita la Commissione a seguire i negoziati da vicino.
5. Prima di firmare l'accordo bilaterale, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'esito dei negoziati e le trasmette il testo del futuro accordo e la Commissione ne informa prontamente il Consiglio. Lo Stato membro interessato può acconsentire a essere vincolato dall'accordo bilaterale solo a condizione che il Consiglio l'abbia autorizzato in tal senso.
6. Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 5 mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione.

La proposta della Commissione include una valutazione quanto al rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 1 e richiamate al paragrafo 2. Se le informazioni trasmesse dalla Stato membro interessato non sono sufficienti per la valutazione, la Commissione può chiedere informazioni complementari.

7. Quando il Consiglio concede un'autorizzazione ai sensi dei paragrafi 1 e 5, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale in questione e le eventuali successive modifiche dello stato dell'accordo.
8. Il Consiglio informa il Parlamento europeo della decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e 5.

Articolo 5

La Commissione stabilisce il periodo di validità e il formato, compresi gli elementi di sicurezza e la dicitura comune, dei documenti che gli Stati membri rilasciano in conformità dell'articolo 18, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 26 dell'accordo. I necessari atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il formato e le note esplicative, comprese le specifiche tecniche, dei facsimili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 13 dell'allegato 3 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo. I necessari atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita:

- (a) dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 5;
- (b) dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6.

Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, la notifica di cui all'articolo 185 dell'accordo.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori) Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

1.2. Settore/settori interessati

25 – Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁵
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

L'accordo si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, TUE. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo (Articolo 50) del 29 aprile 2017, l'accordo di recesso mira a:

- offrire a cittadini, imprese, soggetti interessati e partner internazionali chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda gli effetti immediati del recesso del Regno Unito dall'Unione;
- proteggere i cittadini che hanno costruito la propria vita sulla base dei diritti derivanti dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione;
- regolare lo svincolamento del Regno Unito dall'Unione e da tutti i diritti e gli obblighi che ad esso derivano dagli impegni assunti in quanto Stato membro;
- stabilire modalità transitorie limitate nel tempo nell'interesse dell'Unione;
- garantire il rispetto, da parte sia dell'Unione sia del Regno Unito, degli obblighi finanziari derivanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione;

⁵ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- garantire l'efficace gestione, attuazione e applicazione dell'accordo, anche tramite strutture istituzionali e un adeguato meccanismo di risoluzione delle controversie che preservi il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea quale massimo interprete delle questioni di diritto dell'Unione;
- continuare a sostenere l'obiettivo della pace e della riconciliazione sancito nell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti e continuare a sostenere e a tutelare i risultati, i benefici e gli impegni del processo di pace sull'isola di Irlanda;
- tutelare gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità senza distorsione o perdita di diritti in seguito al recesso del Regno Unito;
- prevedere una stretta cooperazione tra la Spagna e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sull'attuazione dell'accordo di recesso, in particolare la parte relativa ai diritti dei cittadini, e in diversi altri settori di intervento.

1.4.2. *Obiettivi specifici*

Obiettivi specifici

Non disp.

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito rassicurerà i cittadini europei, le imprese e i partner internazionali che non il ritiro del Regno Unito dall'Unione non sarà disordinato né incontrollato.

L'unica incidenza di bilancio dell'accordo di recesso è data dall'istituzione del comitato misto, composto di rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. Il comitato misto avrà il compito di sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, decidere in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintendere ai loro lavori, e adottare le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti espressamente. L'accordo riserva altresì un ruolo al comitato misto nella risoluzione delle controversie, che disciplina nella sua parte sesta, titolo III.

Il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti almeno una volta l'anno. Sono posti sotto il controllo del comitato misto i comitati specializzati seguenti (un sottocomitato per ciascuna parte principale dell'accordo di recesso):

- a) comitato dei diritti dei cittadini;
- b) comitato delle altre disposizioni relative alla separazione;
- c) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;
- d) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro;

- e) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Gibilterra; e
- f) comitato delle disposizioni finanziarie.

1.4.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Non disp.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori) Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Che il Regno Unito receda dall'Unione in maniera ordinata, in particolare garantendo certezza giuridica a cittadini e imprese su ambo le sponde della Manica, è nell'interesse comune dell'Unione e del Regno Unito. L'accordo di recesso è necessario per mitigare eventuali effetti negativi sull'economia europea e sul bilancio dell'Unione, tutelare i diritti dei cittadini europei che vivono e lavorano nel Regno Unito e salvaguardare l'obiettivo della pace e della riconciliazione sull'isola d'Irlanda sancito nell'accordo del Venerdì santo.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Non disp.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

Non disp.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Non disp.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa**

durata limitata

– in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁶

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

⁶ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il comitato misto pubblicherà una relazione annuale sul funzionamento dell'accordo.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Non disp.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Non disp.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Non disp.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

--

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo dispesa	Partecipazione			
	Numero5 [rubrica Amministrazione]	Diss./Non diss. ⁷	di paesi EFTA ⁸	di paesi candidati ⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	XX 01 01 01 (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione)	Non diss.	NO	NO	NO	NO
	XX 01 02 11 01 Spese per missioni e di rappresentanza	Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo dispesa	Partecipazione			
	Numero [...][Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[...][XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁷ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---	--------	--

DG: <.....>			Anno N ¹⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio ¹¹	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2 a)								
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								
	Pagamenti	(2b)								
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹²										
Linea di bilancio		(3)								

¹⁰ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

¹¹ Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

¹² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE degli stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b +3								
	Pagamenti	=2a+2b +3								

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: SG (e potenzialmente SJ, ...)									
• Risorse umane		286 000	286 000	286 000	286 000				
• Altre spese amministrative		2 000	2 000	2 000	2 000				
TOTALE DG									
	Stanziamenti	288 000	288 000	288 000	288 000				

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	288 000	288 000	288 000	288 000				
--	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	288 000	288 000	288 000	288 000				
	Pagamenti	288 000	288 000	288 000	288 000				

¹³ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021), e così per gli anni a seguire.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			AnnoN		AnnoN+1		AnnoN+2		AnnoN+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ¹⁴	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁵ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
TOTALE																			

¹⁴ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁵ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	AnnON ¹⁶	AnnON+1	AnnON+2	AnnON+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	---------------------	---------	---------	---------	---	--------

RUBRICA 5del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	286 000	286 000	286 000	286 000				
Altre spese amministrative	2 000	2 000	2 000	2 000				
Totale parziale della RUBRICA 5del quadro finanziario pluriennale	288 000	288 000	288 000	288 000				

Esclusa la RUBRICA 5¹⁷del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	288 000	288 000	288 000	288 000				
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁶ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

¹⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Ann ON	Ann ON+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	2	2	2	2			
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01/11 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁸							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy¹⁹	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	2	2	2	2			

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Preparazione, partecipazione e follow-up delle riunioni del comitato misto. Preparazione e adozione della relazione annuale sul funzionamento dell'accordo.
Personale esterno	

¹⁸ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

¹⁹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La proposta comporta solo spese amministrative che saranno individuate mediante riassegnazione durante l'esercizio di assegnazione delle risorse.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	AnnoN	AnnoN	AnnoN	AnnoN	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
	²⁰	+1	+2	+3				
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

²⁰ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²¹							
		AnnON	AnnON +1	AnnON +2	AnnON+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

²¹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.